Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 marzo 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 79 DEL 30 MARZO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1971. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1971. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate l'11 marzo 1971. — **Comune di Roma:** Obbligazioni « Città di Roma 6 % 1969 » sorteggiate il 20 marzo 1971. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 febbraio 1971 (Repertorio 73970 e 73974). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 febbraio 1971 (Repertorio 73969, 73972 e 73973). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 2 e 3 febbraio 1971 (Repertorio 73968 e 73971). — **« Eridania » Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1413**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Poviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Reggio Emilia, in data 9 dicembre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale civile di Poviglio non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 4 maggio 1873, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituziozne del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno:

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Poviglio (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Poviglio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 4 maggio 1873 e modificato con regio decreto 19 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1414**.

Soppressione del consolato di 2ª categoria in Stoccolma (Svezia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30, 42 e 214 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato di 2ª categoria in Stoccolma (Svezia) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 80. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1415**.

Soppressione del consolato generale di 2ª categoria in Oslo (Norvegia).

IL PRESIDENTE DELLLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30, 42 e 214 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

Il consolato generale di 2ª categoria in Oslo (Norvegia) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

MORO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 77. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. **101.**

Istituzione in Mulhouse (Francia) di un vice consolato di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Mulhouse (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Mulhouse (Francia) un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª categoria in Metz, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges ed il territorio di Belfort.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° febbraio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 76. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. **102.**

Istituzione in Metz (Francia) di un consolato generale di 1ª categoria e soppressione del consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Metz (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Metz (Francia) un consolato generale di 1ª categoria, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Moselle, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Aube e Meuse:

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° febbraio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT.

MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 78. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1971, n. **103.**

Istituzione in Tolosa (Francia) di un consolato di 1ª categoria e soppressione del consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale di 1ª categoria in Tolosa (Francia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Tolosa (Francia) un consolato di 1ª categoria, con la seguente circoscrizione territoriale: i dipartimenti di Ariège, Haute Garonne, Hautes-Pyrénées, Lot, Aveyron, Gers, Tarn-et-Garonne ed il Principato di Andorra.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal giorno 1° febbraio 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1971

SARAGAT

MORO — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 79. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **104**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 104. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla defunta signora Amelia Cacitti ved. Bacchetta, con testamento olografo 12 settembre 1962 depositato e pubblicato con verbale 12 ottobre 1968, n. 38042 di repertorio, a rogito notaio Marchetti di Milano, consistente in cartelle di credito fondiario del valore nominale di L. 1.000.000 da utilizzare per metà dalla sede centrale e per l'altra metà dalla sede di Milano dell'Unione italiana ciechi.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **105**.

Erezione in ente morale dell'associazione « Centro comunitario Gesù Risorto », con sede in Fermo.

N. 105. Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Centro comunitario Gesù Risorto », con sede in Fermo, frazione Capodarco (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 63. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **106**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Galatina.

N. 106. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Galatina (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 64. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° febbraio 1971, n. **107**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione temporanea delle parrocchie di S. Tommaso apostolo e di S. Giacomo Maggiore, nel comune di Bagnone.

N. 107. Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pontremoli in data 1° marzo 1970, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Tommaso apostolo, in frazione Pastina del comune di Bagnone (Massa Carrara), e di S. Giacomo Maggiore, in frazione Collesino dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 65. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **108**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo, nel comune di Palma di Montechiaro.

N. 108. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 14 aprile 1968, integrato con postilla 11 marzo 1969, con dichiarazione 23 aprile 1968 e decreto 29 maggio 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Trasfigurazione di N. S. Gesù Cristo, in località « Villaggio Giordano » del comune di Palma di Montechiaro (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 68. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1971, n. **109**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto salesiano mons. Donato Pafundi », con sede in Cerignola.

N. 109. Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto salesiano mons. Donato Pafundi », con sede in Cerignola (Foggia); detto istituto viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dall'« Istituto salesiano Santissimo Redentore », con sede in Bari, con atto pubblico 26 luglio 1968, n. 99239 di repertorio, a rogito dott. Ada Ruo, notaio in Cerignola, consistente in tre appezzamenti di terreno siti in comune di Cerignola e valutati lire 67.870.000.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 66. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1970.

Sostituzione di due membri in seno alla commissione provinciale per il collocamento di Nuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1969, registro n. 9, foglio n. 336, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Nuoro;

Viste le note numeri 1443 e 2271, rispettivamente del 31 luglio e 2 dicembre 1969, con le quali la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Nuoro prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante rag. Angelo Fitto con il sig. Antonino Maxia;

Vista la nota n. 2/1970 del 26 gennaio 1970 con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Nuoro prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perchè dimissionario, il proprio rappresentante dott. Martino Corda con il sig. Franco Floris;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonino Maxia e il sig. Franco Floris sono nominati membri della commissione provinciale per il

collocamento di Nuoro, quali rappresentanti, il primo, dei coltivatori diretti e, il secondo, della U.I.L., in sostituzione, rispettivamente, del rag. Angelo Fitto e del dott. Martino Corda.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 25

(3035)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 206, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota n. 643 del 17 novembre 1969 con la quale la unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Benevento prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione, perchè non più iscritto a detta organizzazione, il proprio rappresentante sig. Filippo Di Rubbo con il sig. Antonio Ciucci;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonio Ciucci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Filippo Di Rubbo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 28

(3037)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 6, foglio n. 378, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota n. 711 del 23 febbraio 1970 con la quale la camera confederale del lavoro di Brescia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Giovanni Petrali con il sig. Sergio Consolini;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Sergio Consolini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Giovanni Petrali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 30

(3038)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1969, registro n. 6, foglio n. 213, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Vista la nota n. 14152 del 13 aprile 1970 con la quale l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Nicola Vena con il dott. Orlando Di Nucci;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Orlando Di Nucci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso quale rappresentante dell ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Nicola Vena.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 29

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1971.

Sospensione dell'efficacia delle disposizioni relative alla istituzione del quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 12 marzo 1968, n. 442, che detta norme per il conseguimento della laurea con valore abilitante;

Veduto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernente la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica;

Veduto il decreto ministeriale 25 luglio 1970, con il quale viene istituito il quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante;

Considerato che sono all'esame del Parlamento apposite iniziative intese a stabilire una nuova disciplina della materia;

Riconosciuta l'opportunità di attendere l'esito di tali iniziative;

Decreta:

Articolo unico

Fino a quando non saranno emanate le nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione e per il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, comprese quelle sui corsi abilitanti previste dall'art. 4 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571, è sospesa l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 25 luglio 1970, concernente l'istituzione del quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1971

Il Ministro: MISASI

(3201)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Piacenza si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nelle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Piacenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3042)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1971.

Aggregazione del comitato italiano del CIEST-Torino alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;

Vista l'istanza avanzata dal comitato italiano del CIEST (Centro internazionale études superieures tourisme) tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione nei propri confronti di una delle tabelle indicate nell'art. 33 sopraindicato;

Considerato che l'attività del predetto ente presenta caratteristiche analoghe all'attività esplicata dalle categorie del commercio, in quanto diretta a sostenere sul piano operativo lo svolgimento dell'attività del CIEST;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del sopra citato comitato italiano del CIEST la tabella *A* allegata al testo unico citato, con le modalità delle categorie del commercio;

Decreta:

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è applicata nei confronti del comitato italiano del CIEST - Torino, corso Unità d'Italia n. 140, la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità delle categorie del commercio.

Roma, addì 12 marzo 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.T.E.B. Società tipografica bolognese a r. l., di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 28 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto e sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 28 agosto 1970 in favore degli operai dipendenti dalla ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 28 agosto 1970 a favore degli operai dipendenti dalla ditta S.T.E.B. - Società tipografica editrice bolognese a r. l. di Bologna, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 28 settembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3010)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa nazionale muratori, con sede in Luzzara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 5 dicembre 1970 alla Società cooperativa nazionale muratori, con sede in Luzzara (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa nazionale muratori, con sede in Luzzara (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio dott. Gino Mazzoli in data 9 maggio 1938, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Cesare Scalabrini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(3012)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Soppressione della sezione doganale di Ischia Ponte, dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, e successive modifiche, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Ritenuta la necessità di sopprimere la sezione doganale di Ischia Ponte dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia;

Decreta:

E' soppressa la sezione doganale di Ischia Ponte dipendente dalla dogana di Porto d'Ischia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3239)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Varianti al piano di zona del comune di Savignano sul Panaro

Con decreto provveditoriale n. 237, in data 15 marzo 1971, sono state approvate le varianti al piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare, adottate dal comune di Savignano sul Panaro con deliberazioni consiliari n. 123 del 7 novembre 1969 e n. 42 del 17 aprile 1970.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante, muniti del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(3018)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Belpasso

Con decreto 24 novembre 1970, n. 394, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di tratti di alveo abbandonati del fiume Dittaino in località Passo di Noce del comune di Belpasso (Catania), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 102, senza mappale, della superficie di mq. 2608 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 31 ottobre 1969, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2918)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno e porzione di fabbricato in comune di Nave

Con decreto 30 novembre 1970, n. 619, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e della sovrastante porzione di fabbricato nel comune di Nave (Brescia) segnato nel catasto del comune medesimo, mappale n. 4795 di mq. 68 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 ottobre 1969, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Brescia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3055)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 177, in data 13 marzo 1971, il sig. Angelo Pastore è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Potenza.

(3139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3221)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3223)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 marzo 1971, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3224)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un fabbricato in comune di Codigoro

Con decreto in data 12 marzo 1971, n. 3120, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un fabbricato con annessa area cortiva di mq. 1280, riportata a catasto al comune di Codigoro (Ferrara) ai mappali numeri 71 e 134, foglio n. 100.

(3019)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Sermide

Con decreto in data 11 marzo 1971, n. 2990, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato la zona di terreno di ettari 0.15.90, riportata a catasto al comune di Sermide (Mantova), al mappale n. 17, foglio n. 40.

(3020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 23 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventinove serie degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Il successivo giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1971

(3246)

Seconda estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende notó che il giorno 19 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle settanta serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla seconda estrazione di dieci serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

(3125)

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 %, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 19 aprile 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione delle quarantanove serie attualmente vigenti, degli speciali certificati di credito 5,50 %, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Il successivo giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

(3126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 29 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	621,89	622 —	622,16	622,15	622 —	621,88	622,09	622,15	621,89	622 —
Dollaro canadese .	617,45	617,10	618 —	617,70	617 —	617,45	617,70	617,70	617,45	617,45
Franco svizzero .	144,75	144,79	144,78	144,82	144,75	144,75	144,825	144,82	144,75	144,80
Corona danese .	83,13	83,16	83,18	83,16	83,10	83,12	83,155	83,16	83,13	83,15
Corona norvegese .	87,15	87,13	87,28	87,23	87,20	87,15	87,23	87,23	87,15	87,15
Corona svedese .	120,44	120,50	120,48	120,47	120,40	120,43	120,45	120,47	120,44	120,45
Fiorino olandese	173,01	173 —	173,10	173,045	173 —	173,02	173,035	173,045	173,01	173 —
Franco belga .	12,57	12,525	12,5375	12,5335	12,52	12,52	12,5325	12,5335	12,52	12,53
Franco francese	112,76	112,74	112,86	112,82	112,80	112,78	112,815	112,82	112,76	112,78
Lira sterlina .	1504,05	1503,60	1505,50	1505,25	1504,75	1504,05	1505,05	1505,25	1504,05	1504,35
Marco germanico .	171,24	171,30	171,32	171,32	171,25	171,25	171,32	171,32	171,24	171,25
Scellino austriaco .	24,08	24,07	24,09	24,09	24,10	24,08	24,0885	24,09	24,08	24,05
Escudo portoghese	21,82	21,82	21,84	21,83	21,90	21,82	21,82	21,83	21,82	21,85
Peseta spagnola	8,93	8,93	8,945	8,94	8,95	8,93	8,9425	8,94	8,93	8,94

Media dei titoli del 29 marzo 1971

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	90,90
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,35
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,05
» 5 % (Città di Trieste)	95,525
» 5 % (Beni esteri)	91,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,425
» 5,50 % » » 1968-83	92,325
» 5,50 % » » 1969-84	91,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,75
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,45
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,90

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	622,12
Dollaro canadese .	617,70
Franco svizzero	144,822
Corona danese .	83,157
Corona norvegese .	87,23
Corona svedese	120,46
Fiorino olandese .	173,04
Franco belga .	12,533
Franco francese	112,817
Lira sterlina .	1505,15
Marco germanico .	171,32
Scellino austriaco .	24,089
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola . .	8,941

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto ai fini del passaggio alla 3ª e 4ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165;

Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
	per esami e titoli	per soli titoli
ISTITUTI TECNICI AGRARI (*Insegnanti*)		
1. Lettere italiane e storia	—	1
2. Matematica e fisica	—	1
3. Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	2	1
4. Agricoltura	2	—
5. Economia ed estimo rurale	1	—
6. Giardinaggio	—	1
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
7. Esercitazioni pratiche	1	—
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI (*Insegnanti*)		
8. Lettere italiane e storia	2	28
9. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) francese	3	4
b) inglese	—	8
c) tedesco	—	1
10. Matematica	—	1
11. Matematica e fisica	1	7
12. Chimica	2	—
13. Chimica e merceologia	4	1
14. Costruzioni e disegno di costruzioni	3	1
15. Scienze naturali e geografia generale ed economica	6	2
16. Geografia generale ed economica	3	1
17. Ragioneria e tecnica commerciale	7	13
18. Materie giuridiche ed economiche	1	6
19. Agronomia ed estimo	5	1
20. Topografia	3	1
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI (*Insegnanti*)		
21. Lettere italiane e storia	2	16
22. Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
a) inglese	—	1
23. Matematica	2	10
24. Matematica e fisica	—	1
25. Fisica	—	1
26. Fisica ed elettrotecnica	1	—
27. Elettrotecnica e laboratorio	1	—
28. Meccanica, macchine, disegno relativo	1	1
29. Disegno tecnico	1	—
30. Chimica e laboratorio	7	1
31. Tecnologia meccanica e laboratorio	2	—
32. Disegno di proiezioni e forme architettoniche	—	1
33. Scienze naturali e geografia generale ed economica	1	1
(*Insegnanti tecnico-pratici*)		
34. Esercitazioni pratiche:		
a) assistente laboratorio tecnologico	—	1
b) elettricista	—	1
c) meccanico	—	1
ISTITUTI TECNICI NAUTICI (*Insegnanti*)		
35. Lettere italiane	—	1
36. Lingua e letteratura straniera per cattedra di ruolo *A*:		
a) inglese	—	1
37. Matematica	—	1
38. Macchine marine e disegno	—	1
ISTITUTI TECNICI FEMMINILI (*Insegnanti*)		
39. Italiano, storia e geografia	—	1
40. Scienze naturali, merceologia, agraria	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1970, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianita di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero. qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Gli insegnanti i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1969. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dalla ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli
(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1970, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioe:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1967-68, 1968-69, 1969-70 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
(Prove e diario d'esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica, Divisione I) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafiche o pratiche che si svolgeranno nella sede di Roma sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1970 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione. con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165 di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970, sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle numeri 1), 2), 7) e 8), approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968 e nel Bollettino ufficiale, Parte II, numeri 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per esami e titoli, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 500 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1970 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1970;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 500 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal Provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla 3ª classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968 debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1969 per i posti disponibili al 1° ottobre 1969, possono fare rferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale gli è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, Parte II, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1970, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabilita dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura od all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 500 al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, Divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 500 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1971, *Registro n.* 14 *Pubblica istruzione, foglio n.* 139.

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi, e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	Insegnanti di scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di patologia vegetale o di entomologia a scelta del candidato.
Agricoltura	Insegnanti di agricoltura negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di agricoltura.
Economia ed estimo rurale	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: Trattazione di un argomento di economia o di estimo rurale a scelta del candidato.
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo A: francese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e di fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Chimica	Insegnanti di chimica negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica.
Chimica e merceologia	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: Trattazione di un argomento di chimica o di merceologia.
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prove di esami (scritta, grafica o pratica)
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di geografia generale ed economica.
Ragioneria e tecnica commerciale . . .	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato.
Materie giuridiche ed economiche .	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria.
Agronomia ed estimo .	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: Trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato.
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: Trattazione di un argomento di topografia e disegno topografico.
Lettere italiane e storia . . .	Insegnanti di lettere, italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico.
Matematica . . .	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Fisica ed elettrotecnica	Insegnanti di fisica ed elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di fisica ed elettronica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Elettrotecnica e laboratorio . . .	Insegnanti di elettrotecnica, laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di elettrotecnica.
Meccanica, macchine e disegno relativo . .	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico.
Disegno tecnico	Insegnanti di disegno negli istituti tecnici industriali per meccanici elettricisti	Prova grafica: Trattazione di un argomento di disegno tecnico.
Chimica e laboratorio	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di chimica.
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento di tecnologia meccanica.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: Trattazione di un argomento scelto dal candidato tra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica.
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

(2864)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina di un segretario della commissione esaminatrice del concorso a duecento posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1970, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970;

Ravvisata la necessità di aumentare di una unità il numero dei segretari della commissione;

Visti gli articoli 13 e 14 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Decreta:

Il dott. Marletta Michele, magistrato di corte d'appello, addetto al Ministero di grazia e giustizia è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso per esame a duecento posti di notaio, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970.

Roma, addì 8 febbraio 1971

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 342

(3058)

MINISTERO DELLA SANITA

Elevazione da tre a cinque dei posti del concorso per esami a dattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 20 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 1° agosto 1970, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 3 posti di dattilografo aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1970, con il quale i sottufficiali Fortunato Rocco e Petecchia Giovanni sono stati nominati dattilografi di 2ª classe nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale in data 16 ottobre 1970 con il quale il decreto di cui sopra è stato dichiarato privo di effetti giuridici a seguito della rinuncia alla nomina da parte dei predetti sottufficiali;

Considerato, pertanto, che i posti come sopra assegnati ai sottufficiali, ai sensi del terzo comma dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e rimasti non coperti possono essere conferiti mediante pubblici concorsi, a norma del quarto comma dello stesso articolo;

Ritenuta l'opportunità di conferire i suddetti posti in aggiunta a quelli di cui al decreto 20 aprile 1970, non avendo avuto ancora inizio le operazioni relative all'espletamento del concorso;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I posti messi a concorso con il decreto ministeriale 20 aprile 1970, nella qualifica iniziale del ruolo dei dattilografi del Ministero della sanità sono elevati da tre a cinque.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1971
Registro n. 3, foglio n. 102

(3060)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1970, n. **18.**

Autorizzazione alla spesa per ricerche e studi tecnici integrativi e di aggiornamento necessari per la redazione degli strumenti di programmazione regionale (piani di sviluppo economico-sociale).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire venticinque milioni per ricerche e studi tecnici integrativi e di aggiornamento necessari per la redazione degli strumenti di programmazione regionale (piani di sviluppo economico-sociale) da elaborare dalla Giunta regionale, sentiti gli organi consultivi per la programmazione, e da approvare dal Consiglio regionale in relazione alle finalità pubbliche della programmazione e per le materie e gli interventi di competenza regionale, in coordinamento con i piani nazionali di sviluppo economico-sociale.

Art. 2.

Gli incarichi per le ricerche e per la elaborazione degli studi tecnici di cui al precedente articolo saranno affidati, con deliberazioni della Giunta regionale, ad esperti ed a gruppi di ricerca e di studio competenti in materia.

All'approvazione ed alla liquidazione delle relative spese, entro l'importo complessivo massimo di lire venticinque milioni, provvederà la Giunta regionale, con imputazione delle spese stesse al capitolo 111 (« Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per speciali incarichi, perizie e studi nell'interesse della Regione... ») della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, il cui stanziamento viene integrato come da successivo art. 3.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa di lire venticinque milioni prevista dalla presente legge si provvede con aumento da lire trentacinque milioni a lire sessanta milioni dello stanziamento annuo del sopracitato capitolo 111 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970, mediante prelievo della somma di lire venticinque milioni dal capitolo 205 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese »).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1970, n. 19.

Modificazioni alle vigenti norme e tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme e alle tabelle dei compensi e delle indennità di missione per il personale dell'Amministrazione regionale, approvate con legge regionale 14 novembre 1961, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'art. 13 della sopracitata legge regionale è soppresso e sostituito dal seguente comma:

« Al personale tecnico e avente funzioni ispettive che, per ragioni di servizio, abbia frequente necessità di recarsi in località viciniori alla sede di servizio e non abbia possibilità di usare un'autovettura di servizio può essere consentito, anche se *non acquista titolo all'indennità di trasferta*, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di lire 40 a chilometro quale rimborso delle spese di viaggio »;

b) le tabelle allegato *A* e allegato *B* alla sopracitata legge regionale sono soppresse e sono sostituite dalle tabelle allegato *A* e allegato *B* riportate in calce alla presente legge.

Art. 2.

La spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lorde L. 66.000.000, graverà sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970, che presentano la necessaria disponibilità, e ai corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni:

Capitolo 10	L.	400.000
Capitolo 57	»	7.000.000
Capitolo 75	»	1.500.000
Capitolo 296	»	6.000.000
Capitolo 305	»	8.000.000
Capitolo 464	»	1.500.000
Capitolo 498	»	26.500.000
Capitolo 583	»	1.000.000
Capitolo 680	»	6.000.000
Capitolo 688	»	100.000
Capitolo 698	»	2.000.000
Capitolo 779	»	4.000.000
Capitolo 795	»	2.000.000
	L.	66.000.000

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

ALLEGATO *A* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 19

Tabella delle indennità diarie di trasferta in località distanti almeno 15 *km. per ogni* 24 *ore e per l'eccedente periodo non inferiore a* 8 *ore a seconda della popolazione della località di destinazione, con le riduzioni del* 10 *per cento e* 20 *per cento dopo i primi* 45 *e* 90 *giorni:*

GRUPPO REGIONALE	CARRIERA	Località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti			Località comprese fra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia (1)			Località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti		
		Int.	Rid. 10 %	Rid. 20 %	Int.	Rid. 10 %	Rid. 20 %	Int.	Rid. 10 %	Rid. 20 %
A/1	Direttiva	9500	8550	7600	9025	8123	7220	8550	7695	6840
A/2	»	8100	7290	6480	7695	6926	6156	7290	6561	5832
A/3	»	8100	7290	6480	7695	6926	6156	7290	6561	5832
A/4	»	7500	6750	6000	7125	6413	5700	6750	6075	5400
A/5	»	7100	6390	5680	6745	6071	5396	6390	5751	5112
A/RS	»	7100	6390	5680	6745	6071	5396	6390	5751	5112
B/1-B/1 CM	Concetto	7100	6390	5680	6745	6071	5396	6390	5751	5112
B/2	»	6100	5490	4880	5795	5216	4636	5490	4941	4392
B/2 CM-B/RS	»	6800	6120	5440	6460	5814	5168	6120	5508	4896
C/1	Esecutiva	6100	5490	4880	5795	5216	4636	5490	4941	4392
C/2	»	5400	4860	4320	5130	4617	4104	4860	4374	3888
C/1d	»	5400	4860	4320	5130	4617	4104	4860	4374	3888
C/2d	»	4800	4320	3840	4560	4104	3648	4320	3888	3456
C/RS	»	6100	5490	4880	5795	5216	4636	5490	4941	4392
S/M1	Ausiliaria	4100	3690	3280	3895	3506	3116	3690	3321	2952
S/M2	»	4100	3690	3280	3895	3506	3116	3690	3321	2952
S/N1	»	4100	3690	3280	3895	3506	3116	3690	3321	2952
S/N2	»	4100	3690	3280	3895	3506	3116	3690	3321	2952
S/01 - S/P1	»	4100	3690	3280	3895	3506	3116	3690	3321	2952
S/02 - S/P2	»	3800	3420	3040	3610	3249	2888	3420	3078	2736
S/03 - S/P3	»	3800	3420	3040	3610	3249	2888	3420	3078	2736
S/RS	»	4100	3690	3280	3895	3506	3116	3690	3321	2952
S/F1	»	6100	5490	4880	5795	5216	4636	5490	4941	4392
S/F2	»	5400	4860	4320	5130	4617	4104	4860	4374	3888
S/F3	»	3800	3420	3040	3610	3249	2888	3420	3078	2736

(1) Questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori a 500.000 abitanti.

Visto:

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

ALLEGATO *B* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 19

Tabella delle indennità orarie per trasferte inferiori alle 24 ore

GRUPPO REGIONALE	CARRIERE	Località con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti		Località comprese tra 50.000 e 499.999 abitanti e capoluoghi di provincia (1)		Località con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti	
		ore diurne (6-22)	ore notturne (22-6)	ore diurne (6-22)	ore notturne (22-6)	ore diurne (6-22)	ore notturne (22-6)
A/1	Direttiva	295	394	280	374	265	355
A/2	»	253	337	240	320	228	303
A/3	»	253	337	240	320	228	303
A/4	»	232	309	220	294	209	278
A/5	»	221	295	210	280	199	265
A/RS	»	221	295	210	280	199	265
B/1-B/1 CM	Concetto	221	295	210	280	199	265
B/2	»	190	253	180	240	171	228
B/2 CM-B/RS	»	211	281	200	267	190	253
C/1	»	190	253	180	240	171	228
C/2	»	169	225	161	214	152	202
C/1d	»	169	225	161	214	152	202
C/2d	»	148	197	141	187	133	177
C/RS	»	190	253	180	240	171	228
S/M1	Ausiliaria	127	169	121	161	114	152
S/M2	»	127	169	121	161	114	152
S/N1	»	127	169	121	161	114	152
S/N2	»	127	169	121	161	114	152
S/O1-S/P1	»	127	169	121	161	114	152
S/O2-S/P2	»	118	157	112	149	106	141
S/O3-S/P3	»	118	157	112	149	106	141
S/RS	»	127	169	121	161	114	152
S/F1	»	190	253	180	240	171	228
S/F2	»	169	225	161	214	152	202
S/F3	»	118	157	112	149	106	141

(1) Questi ultimi se non compresi nelle località non inferiori a 500.000 abitanti.

Visto:

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1970, n. **20**.

Approvazione della pianta organica e delle tabelle delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della funivia regionale Buisson-Chamois.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **8** *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la pianta organica, — annessa alla presente legge quale allegato *A*, — dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi della funivia regionale Buisson-Chamois.

Sono altresì approvate le due tabelle, — annesse alla presente legge quale allegato *B*, — di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale di cui al precedente comma, tabelle che prevedono, a seconda dei ruoli, la progressiva e successiva misura dei salari annui da attribuire secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del capo II della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Le sopramenzionate pianta organica e tabelle (allegati *A* e *B*) annesse alla presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Art. 2.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto al funzionamento della funivia regionale Buisson-Chamois le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3; 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13, e successive modificazioni.

Art. 3.

Per la sistemazione straordinaria a ruolo del personale incaricato addetto attualmente alla funivia regionale Buisson-Chamois e che alla data del 1° luglio 1970 risulti in servizio da almeno un anno presso la funivia stessa, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Le disposizioni relative al funzionamento della funivia regionale Buisson-Chamois, all'orario di servizio e alle mansioni del personale addetto alla funivia stessa saranno approvate con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo.

Art. 5.

Con deliberazione della giunta può essere affidato al vice capo servizio o al manovratore l'incarico di provvedere alla pulizia dell'area antistante la Stazione di partenza della funivia e al controllo dell'impianto di riscaldamento, con assegnazione di locali di abitazione a canone di affitto ridotto e con fornitura gratuita del riscaldamento invernale.

Art. 6.

Alla copertura ed al finanziamento delle maggiori spese, previste in annue massime lire 4.000.000, derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, si provvede con le variazioni di bilancio di cui al successivo articolo.

Art. 7.

Le spese per il trattamento economico, assicurativo e previdenziale del personale addetto alla funivia regionale Buisson-Chamois, previste in annue massime lire 22.000.000, saranno finanziate e imputate sull'apposito capitolo 163 della parte Spesa dei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1970 e per gli anni seguenti (« Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto alla funivia di Chamois »).

Lo stanziamento annuo del precitato capitolo di spesa 163 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 è aumentato da lire 18.000.000 a lire 22.000.000, con la contemporanea riduzione per lire 1.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 59 e per lire 3.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo 322 della parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

ALLEGATO *A* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 20

Pianta organica dei posti di ruolo e del personale addetto ai servizi della funivia Buisson-Chamois

Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera
Capo servizio tecnico .	1	Ausiliaria
Vice capo servizio tecnico .	1	»
Manovratori	2	»
Fattorini . . .	3	»

Aosta, addì 30 agosto 1970 DUJANY

ALLEGATO *B* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 20

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi della funivia Buisson-Chamois

TABELLA N. 1

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n. 1

Qualifiche	n. posti	Sviluppo del ruolo aperto		Osservazioni
		Salari annui lordi	n. anni	
Capo servizio tecnico	1	1.640.000	dopo 4 anni	
		1.490.000	iniziale	
Vice capo servizio tecnico	1	1.420.000	dopo 4 anni	Il vice capo servizio tecnico può essere promosso, in caso di disponibilità del posto, al posto di capo servizio tecnico, alle condizioni previste dalla legge regionale 10 novembre 1966, n. 13
		1.290.000	iniziale	

TABELLA N. 2

CARRIERA AUSILIARIA

Ruolo n 2

Qualifiche	n. posti	Sviluppo del ruolo aperto		Osservazioni
		Salari annui lordi	n. anni	
Manovratori . . .	2	1.350.000	dopo 14 anni	
		1.190.000	dopo 8 anni	
		1.080.000	dopo 4 anni	
		980.000	iniziale	
Fattorini	3	1.310.000	dopo 14 anni	I fattorini possono essere promossi, in caso di disponibilità di posti, a posti di manovratore alle condizioni previste dalla legge regionale 10 novembre 1966 n. 13.
		1.160.000	dopo 8 anni	
		1.050.000	dopo 4 anni	
		950.000	iniziale	

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 *agosto* 1970, n. 21.

Contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 1970, la concessione di contributi regionali annui agli enti e istituti di patronato e di assistenza sociale, già operanti, nell'anno 1968, a norma delle leggi in vigore nel territorio della Valle d'Aosta.

Agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale che abbiano iniziato la loro attività nel territorio della Valle d'Aosta dopo il 31 dicembre 1968, i contributi regionali previsti dalla presente legge possono essere concessi dopo cinque anni di effettiva attività svolta nel predetto territorio.

I contributi previsti dalla presente legge saranno concessi nelle misure e secondo i criteri e le modalità previsti dai seguenti articoli.

Art. 2.

La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non potrà essere superiore a L. 500 (cinquecento) per ogni punto conteggiato in base alla attività svolta da ciascun ente ed istituto nell'anno precedente.

L'attività di patrocinio e la organizzazione degli uffici sono valutate in base ai seguenti punteggi: Punti

a) sedi regionali (che raggiungono almeno 2.000 punti all'anno) 2.000

b) sedi regionali (che non raggiungono i 2.000 punti all'anno) 1.000

c) sedi di zona (riconosciute come tali dall'ispettorato del lavoro) 1.000

d) sedi zonali con personale dipendente (non riconosciuti lall'ispettorato del lavoro) 700

c) sedi capillari (quando i recapiti abbiano una frequenza minima quindicinale e vengono effettuati da dipendenti) 100

f) Malattie professionali, industriali e agricole:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 4 punti; negative: 2 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 6 punti; respinte: 3 punti.

g) Infortuni industriali e agricoli:

Pratiche risolte in via ordinaria, positive: 3 punti; negative: 1 punto e mezzo.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 4 punti; respinte: 2 punti.

h) Pensioni di invalidità di tutti i settori:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 3 punti; negative: 2 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 4 punti; respinte: 2 punti.

i) Pensioni di vecchiaia, superstiti e tubercolosi:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 1 punto; negative: mezzo punto.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 2 punti; respinte: 1 punto.

l) Tutte le altre pratiche INPS, Fondi sostitutivi di previdenza e quiescenza non gestiti dall'INPS, pratiche SCAU, periodi di carenza assicurativa e assegni di incollocabilità:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 1/10 p. negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 1/2 punto: respinte: 1/10 p.

m) Pratiche ordinarie per malattia ed altre prestazioni dell'INAM, ENPAS, ENPDEDP, INADEL, ENPALS, ENPAIA, Mutue: Coltivatori diretti, artigiani e commercianti:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 1/10 p.; negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 1 punto; respinte: 1/2 punto.

n) Regolarizzazione e duplicazione documenti assicurativi enti di malattia:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 1/10 p.; negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 1/2 punto; respinte: 1/10 p.

o) Emigrazione, pensioni di guerra, danni di guerra e assistenza varia:

Pratiche risolte in via ordinaria - positive: 1/10 p.; negative: 0 punti.

Pratiche risolte in via di ricorso - accolte: 1/2 punto; respinte: 1/10 p.

p) Per ogni causa in sede legale definita sia positivamente che negativamente nei riguardi del patrocinato:

Punti 50.

Art. 3.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, gli enti e gli istituti di patronato e di assistenza sociale devono far pervenire all'Assessorato sanità ed assistenza sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, una copia delle tabelle ministeriali *A*, *B*, *C* e *D* relative all'attività svolta nell'anno precedente.

L'Amministrazione regionale potrà controllare l'attività di patrocinio e l'organizzazione degli enti di patronato e di assistenza sociale, sia direttamente, con proprio personale, sia tramite l'ispettorato regionale del lavoro di Aosta.

In caso di discordanza sui dati dell'attività di patrocinio e sulla organizzazione dei singoli enti, la Regione deve darne comunicazione all'ente o all'istituto interessato che dovrà fornire i necessari chiarimenti e dati nel termine di 30 giorni.

Art. 4.

I contributi regionali, previsti dalla presente legge sono concessi e liquidati agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'attività svolta e per la quale sono concessi i contributi.

Art. 5.

I contributi previsti dalla presente legge sono approvati e liquidati ai singoli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale con deliberazioni della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Qualora ad un patronato facciano capo altri enti che svolgano analoghe funzioni, i contributi della Regione saranno liquidati al patronato previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di un piano di ripartizione dei contributi fra il patronato e gli enti stessi, in proporzione al numero delle pratiche assistenziali svolte.

Art. 6.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire venticinquemilioni, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1970.

Per l'anno finanziario 1970 è approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 753 di spesa «Contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti in Valle d'Aosta», capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di lire venticinque milioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento»).

Art. 7

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1970, n. **22.**

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24, 12 settembre 1966, n. 11, 10 aprile 1967, n. 11 e 9 febbraio 1968, n. 3, riguardanti provvedimenti per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le seguenti norme modificative ed integrative delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24; 12 settembre 1966, n. 11; 10 aprile 1967, n. 11 e 9 febbraio 1968, n. 3, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.

Art. 2.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare, per l'esercizio 1970, ai sensi del paragrafo 7°) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è elevato da lire 1 miliardo a lire 1250 milioni; la conseguente maggiore spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire 200.000.000, sarà ripartita in 20 annualità di lire 10.000.000 ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1970 e fino all'esercizio finanziario 1989.

Al finanziamento della sopracitata maggiore spesa derivante alla Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) per l'anno finanziario 1970:
mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1970 (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare »), il cui stanziamento annuo viene aumentato da lire 200.000.000 a lire 210.000.000 mediante prelievo della somma di lire 10.000.000 dal cap. 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato *F* »), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40.000.000;

b) per i successivi anni finanziari:
mediante imputazione della maggiore spesa annua di lire 10 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1989.

Il maggior finanziamento bancario di lire 250.000.000 per l'anno 1970, di cui al presente articolo, sarà interamente destinato ai mutui da concedere per l'acquisto di nuovi alloggi nella zona *A*, comprendente i comuni di Aosta, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, St-Cristophe e Sarre.

Art. 3.

Le ultime due linee dell'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967 n. 11 sono modificate come segue:
« L. 22.500.000 per la durata di 20 anni, a partire dall'anno 1970 e fino all'anno 1989 ».

Art. 4.

Per il finanziamento della eventuale maggiore spesa annua di lire 4.500.000 derivante alla Regione dalla concessione della maggiore garanzia fideiussoria prevista dal precedente art. 3 e per il conseguente eventuale ricupero di somme a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970:

Nella parte *Entrata*:
Lo stanziamento del capitolo 224 (« Entrate per riscossioni di credito verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ») è aumentato da lire 90.000.000 a lire 94.500.000.

Nella parte *Spesa*:
Lo stanziamento del capitolo 256 (« Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto bancario S. Paolo di Torino ed alla Cassa di risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fidejussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia ») è aumentato da lire 90.000.000 a lire 94.500.000.

Le maggiori entrate e spese annue di lire 4.500.000 eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1971 al 1989.

Art. 5.

In sede di esame delle domande di mutuo agevolato per il 1° quadrimestre 1970 e successivi quadrimestri 1970 verranno esclusi dall'assegnazione di mutui per l'acquisto di nuovi alloggi i richiedenti che non abbiano un punteggio complessivo superiore a 5 punti.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1970, n. **23.**

Istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1969-70, dello Istituto tecnico per geometri di Aosta - Institut technique pour géomètres d'Aoste.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' appprovata la istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 1969-1970, dell'Istituto tecnico per geometri di Aosta - Institut technique pour géomètres d'Aoste, equiparato a tutti gli effetti di legge agli Istituti tecnici per geometri di Stato.

Art. 2.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'istituto di cui al precedente articolo 1 sono indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

I posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari presso l'istituto suddetto sono indicati nella pianta organica *B* e nella tabella *C* allegate alla presente legge.

Art. 3.

Per i programmi e gli orari di insegnamento, per l'ammissione e la disciplina degli alunni, per l'assunzione e la carriera del personale direttivo ed insegnante dell'istituto di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni vigenti per gli analoghi istituti di Stato, con gli adattamenti richiesti dal particolare ordinamento amministrativo e scolastico della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Art. 4.

E' approvata la soppressione, a decorrere dall'anno scolastico 1969-1970, della sezione geometri presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « I. Manzetti », di Aosta - Institut technique commercial et pour géomètres « I. Manzetti » d'Aoste.

I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferire per incarico presso l'Istituto tecnico commerciale « I. Manzetti » di Aosta - Institut technique commercial « I. Manzetti » d'Aoste, sono indicati nella tabella *D* allegata alla presente legge.

I posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari presso l'istituto di cui al precedente comma sono indicati nella pianta organica e nella tabella *F* allegate alla presente legge.

Art. 5.

Le maggiori spese derivanti a carico del bilancio della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in complessive annue lire ventuno milioni circa, graveranno per lire diciotto milioni sul capitolo 581 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'istituto tecnico, dell'istituto professionale e del liceo-ginnasio con sezione scientifica ») e per lire tremilioni sul capitolo 611 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970 e al corrispondente capitolo dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti (« Scuole secondarie di 2° grado - stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante nonchè al personale ausiliario »).

Per il finanziamento e la copertura della maggiore spesa annua di lire ventunomilioni sono approvate le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1970:

a) lo stanziamento del capitolo 589 (« Scuole elementari - stipendi, indennità e competenze fisse al personale ispettivo, direttivo ed insegnante » è ridotto da lire 1.583.000.000 a lire 1.567.000.000;

b) lo stanziamento annuo del capitolo 648 (« Spese per la gestione di convitti regionali ») è ridotto da lire 20.000.000 a lire 15.000.000;

c) lo stanziamento del capitolo 581 (« Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'istituto tecnico e dell'istituto professionale regionale e del liceo ginnasio con sezione scientifica ») è aumentato da lire 145.000.000 a lire 163.000.000;

d) lo stanziamento del capitolo 611 (« Scuole secondarie di 2° grado - stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante nonchè al personale ausiliario ») e aumentato da lire 350.000.000 a lire 353.000.000.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

ALLEGATO *A* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Tabella organica dell'Istituto tecnico per geometri di Aosta Institut technique pour géomètres d'Aoste

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia, ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Lingua e letteratura francese	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Lingua francese	—	1	—
Geografia e scienze naturali	1	—	Nelle classi di due corsi
Chimica ed esercitazioni	1	—	Nelle classi di due corsi
Matematica - Fisica ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Disegno tecnico e architettonico (ruolo *B*)	1	—	Nelle classi di due corsi
Elementi di agricoltura - Economia e contabilità - Estimo ed esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Topografia e disegno topografico - Esercitazioni	2	—	Nelle classi di un corso
Elementi di diritto	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore. Per le cattedre di lingua e letteratura francese si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 24 ottobre 1967.

ALLEGATO *B* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Pianta organica dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi e ausiliari dell'Istituto tecnico per geometri di Aosta - Institut technique pour géomètres d'Aoste.

Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera
Ragioniere economo	1	di concetto
Addetti di segreteria	3	esecutiva
Aiutante tecnico	1	ausiliaria
Bidelli	6	»
Magazziniere	1	»

ALLEGATO *C* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari dell'Istituto tecnico per geometri di Aosta - Institut technique pour géomètres d'Aoste.

TABELLA N. 1

Carriera di concetto

Ruolo del personale di ragioneria

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Numero anni
Ragioniere economo	1	2.120.000	dopo 14 anni
		1.850.000	dopo 8 anni
		1.630.000	dopo 4 anni
		1.490.000	iniziale

TABELLA N. 2

Carriera esecutiva

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Stipendi annui lordi	Numero anni
Addetti di segreteria	3	1.320.000	dopo 14 anni
		1.290.000	dopo 8 anni
		1.100.000	dopo 4 anni
		910.000	iniziale

TABELLA N. 3

Carriera ausiliaria

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Salari annui lordi	Numero anni
Aiutante tecnico	1	1.300.000	dopo 14 anni
		1.180.000	dopo 8 anni
		1.070.000	dopo 4 anni
		970.000	iniziale
Magazziniere	1	1.200.000	dopo 14 anni
		1.060.000	dopo 8 anni
		970.000	dopo 4 anni
		880.000	iniziale
Bidelli	6	1.100.000	dopo 14 anni
		980.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

ALLEGATO *D* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Tabella organica dell'Istituto tecnico commerciale « I. Manzetti » di Aosta - Institut technique commercial « I. Manzetti » d'Aoste.

Numero dei corsi completi: 2

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
Presidenza senza insegnamento	1	—	—
Religione	—	1	—
Lingua italiana, storia ed educazione civica	2	—	Nella I e II classe di un corso
Lettere italiane, storia ed educazione civica	2	—	Nella III, IV e V classe di un corso
Lingua e letteratura francese	2	—	Nella II, III, IV e V classe di un corso
Lingua francese	—	1	—
Seconda lingua straniera	2	—	Nelle classi di un corso
Matematica - Matematica finanziaria ed attuariale, statistica metodologica - Fisica	2	—	Nelle classi di un corso
Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale	1	—	Scienze naturali, chimica e merceologia nelle classi dei due corsi e geografia generale nelle prime due classi dei due corsi
Geografia generale ed economica	1	—	Nelle II, III, IV e V classe dei due corsi
Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili	2	—	Nelle classi di un corso
Computisteria e tecnica commerciale - Esercitazioni di calcolo computistico, di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici	2	—	Nelle classi di un corso
Economia politica, scienza delle finanze e statistica economica - Diritto	2	—	Nelle classi di un corso
Dattilografia (ruolo C)	—	1	—
Stenografia (ruolo C)	—	1	—

N.B. — Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore. Per le cattedre di lingua e letteratura francese si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 24 ottobre 1967.

ALLEGATO *E* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Pianta organica dei posti di ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari dell'Istituto tecnico commerciale « I. Manzetti » di Aosta - Institut technique commercial « I Manzetti » d'Aoste.

(Modificativa della tabella allegato *A* approvata con legge regionale 31 gennaio 1967, n. 4)

Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Carriera
Ragioniere economo	1	di concetto
Addetto di segreteria	3	esecutiva
Assistente tecnico	1	ausiliaria
Bidelli	6	»
Magazziniere	1	»

ALLEGATO *F* alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 23.

Tabelle di sviluppo delle carriere economiche a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi amministrativi ed ausiliari dell'Istituto tecnico commerciale « I. Manzetti » di Aosta. — Institut technique commercial « I. Manzetti » d'Aoste.

(Modificative delle tabelle allegato *B* approvate con legge regionale 31 gennaio 1967, n. 4).

TABELLA N. 1

Carriera di concetto

Ruolo del personale di ragioneria

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
Ragioniere economo	1	2.120.000	dopo 14 anni
		1.850.000	dopo 8 anni
		1.630.000	dopo 4 anni
		1.490.000	iniziale

TABELLA N. 2

Carriera esecutiva

Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
Addetti di segreteria	3	1.320.000	dopo 14 anni
		1.290.000	dopo 8 anni
		1.100.000	dopo 4 anni
		910.000	iniziale

TABELLA N. 3

Carriera ausiliaria

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	Numero anni
Aiutante tecnico	1	1.300.000	dopo 14 anni
		1.180.000	dopo 8 anni
		1.070.000	dopo 4 anni
		970.000	iniziale
Magazziniere	1	1.200.000	dopo 14 anni
		1.060.000	dopo 8 anni
		970.000	dopo 4 anni
		880.000	iniziale
Bidelli	6	1.100.000	dopo 14 anni
		980.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1970, n. 24.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, recante norme per il risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *agosto* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dall'anno 1970, la spesa annua complessiva di lire quattrocentoventi milioni per l'applicazione

delle norme della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, sul risanamento del bestiame in Valle d'Aosta nei riguardi della brucellosi, tubercolosi e mastiti.

A tal fine è approvata la maggiore spesa annua di lire duecentonovantacinque milioni, da finanziare sull'apposito capitolo n. 362 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni successivi.

Per la copertura della maggiore spesa annua di lire duecentonovantacinque milioni, è approvato l'aumento di lire centoventicinque milioni a lire quattrocentoventi milioni dello stanziamento annuo del precitato capitolo n. 362 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1970, mediante prelievo della corrispondente somma del capitolo 271 del bilancio stesso: « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento » (spese in conto capitale, allegato *F*).

Art. 2.

All'approvazione e liquidazione delle spese per l'applicazione della legge regionale 28 giugno 1962 n. 13, si provvederà con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura e alle foreste.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 30 agosto 1970

DUJANY

(1409)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.